



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", da realizzarsi attraverso l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 1, del predetto decreto 1° giugno 2016, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

Visto il medesimo articolo 7, comma 1, che dispone che con il predetto decreto direttoriale sono altresì definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'articolo 25, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";



DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “*Fondo per la crescita sostenibile*”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, recante l’intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario “Orizzonte 2020”, da realizzarsi attraverso l’utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014 – 2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172;

d) “*regioni meno sviluppate*”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

e) “*regioni in transizione*”: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;

f) “*Soggetto gestore*”: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle proposte progettuali, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli previsti dal decreto ministeriale 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;

g) “*Regolamento (UE) 1303/2013*”: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

h) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

i) “*PMF*”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del *Regolamento GBER*;

l) “*Liberi professionisti*”: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un’attività economica inerente all’esercizio delle professioni intellettuali di cui all’articolo 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

m) “*Organismi di ricerca*”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità



separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

n) “*Spin-off*”: una società di capitali il cui capitale sociale, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, è detenuto per almeno il trenta per cento da un *Organismo di ricerca* e che, alla stessa data, non dispone di almeno due bilanci approvati;

o) “*collaborazione effettiva*”: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;

p) “*Progetti Seal of excellence*”: i progetti di ricerca e sviluppo presentati nella fase 2 del Programma Strumento PMI “Orizzonte 2020”, a cui è stato riconosciuto, nell'ambito dell'iniziativa pilota della Commissione europea “Seal of excellence”, un sigillo di eccellenza che attesta la valutazione positiva ottenuta dal progetto, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria.

Art. 2.

(*Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione*)

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal *decreto*, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto:

1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;

2) scheda tecnica, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;

3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;

4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3 del *decreto*, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nel caso di bilancio consolidato, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico dell'impresa controllante, qualora diversa dal soggetto interessato;

5) per i *Progetti seal of excellence*, al fine di consentire la valutazione della corrispondenza con il progetto oggetto della domanda di agevolazione di cui al numero 1), devono essere presentati il sigillo di eccellenza, il rapporto di valutazione e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva del progetto rilasciati dalla Commissione europea per l'accesso alla fase 2 del Programma Strumento PMI “Orizzonte 2020”; da tale documentazione deve, inoltre, desumersi il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni previsti dall'articolo 4 del *decreto*, ivi incluso quello inerente alla realizzazione del progetto esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale;



b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti:

1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;

2) scheda tecnica, una per ciascuno dei soggetti proponenti, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;

3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;

4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3, del *decreto* contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione non deve essere resa dagli *Organismi di ricerca*, dagli *Spin-off* e dai *Liberi professionisti*. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nel caso di bilancio consolidato, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico dell'impresa controllante, qualora diversa dal soggetto interessato;

5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dall'articolo 3 del *decreto*, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 6 ovvero, per gli *Organismi di ricerca*, gli *Spin-off* e i *Liberi professionisti*, secondo gli schemi di cui rispettivamente agli allegati n. 7a), 7b) e 7c);

6) nel caso di *Spin-off*, dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 8, sottoscritta dall'*Organismo di ricerca* che ne detiene almeno il 30% del capitale sociale e da ciascuno degli altri soci diversi dalle persone fisiche, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto;

7) copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del *decreto*.

2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal **17 ottobre 2016**, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>) per la richiesta delle agevolazioni a valere sul bando "Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020 – Bando PON I&C 2014-2020".

3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* a partire dal 3 ottobre 2016.

4. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, a valere sul presente bando, una sola domanda di agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto per gli *Organismi di ricerca* dall'articolo 7, comma 3, del *decreto*.



Art. 3.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

1. Le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili per le *regioni meno sviluppate* e per le *regioni in transizione* di cui all'articolo 2, comma 2, del *decreto*, tenendo conto della relativa riserva in favore delle *PMI* e delle reti di impresa, di cui all'articolo 2, comma 3, del *decreto*.

2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del *Ministero*. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili, a seconda dei casi, per le *regioni meno sviluppate* e le *regioni in transizione*, non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie determinate come specificato al comma 1. La graduatoria è formata dal *Ministero* in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 3 del *decreto*, secondo le modalità indicate all'articolo 5 del presente decreto, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 4. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultassero sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili, viene ammesso all'istruttoria previa formale accettazione, da parte dell'impresa interessata, dell'agevolazione parziale concedibile, da intendersi comunque riferita a tutti i costi considerati ammissibili.

5. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'articolo 2, comma 3, del *decreto*, tutti i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere alla categoria delle *PMI*, fatti salvi gli eventuali *Organismi di ricerca*, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

6. Per i progetti di cui all'articolo 4, comma 3, del *decreto*, le agevolazioni relative ai costi ammissibili sostenuti in aree diverse da quelle delle *regioni meno sviluppate* e delle *regioni in transizione* sono imputate alle risorse disponibili relative alle prime o alle seconde in proporzione alla distribuzione dei costi ammissibili di domanda tra le stesse.

Art. 4.

(Istruttoria del Soggetto Gestore)

1. L'attività istruttoria di cui all'articolo 8 del *decreto* è svolta dal *Soggetto gestore*, anche tramite visite in loco ed ispezioni, sulla base della domanda e della relativa documentazione allegata presentata dal soggetto proponente. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non



prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase *a*) e venti giorni per la fase *b*). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazione viene valutata sulla base degli elementi disponibili.

2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui all'articolo 8, comma 3, del *decreto*.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *a*), da completare nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 2, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all'avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo all'avvio, il *Soggetto gestore* verifica che i *Progetti Seal of excellence* non siano stati avviati prima della presentazione della domanda di agevolazioni ai sensi dell'articolo 2. Con riguardo ai parametri di costo, il *Soggetto gestore* verifica i limiti di spesa ammissibile del progetto, che devono essere compresi tra 800.000,00 euro (ottocentomila) e 5.000.000,00 euro (cinquemilioni), sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dal *decreto* come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera *a*), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, il *Soggetto gestore* ne dà puntuale e motivata informazione al *Ministero* affinché quest'ultimo ne possa dare comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *b*), da completare nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* valuta, anche attraverso un'approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria della proposta progettuale di cui all'articolo 9 del *decreto*:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;

b) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate e con quelle previste dal *decreto*;

c) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'articolo 5, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell'allegato n. 9 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate. Il superamento delle soglie di ammissibilità costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell'intero progetto;

d) la pertinenza e la congruità dei costi e delle spese previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal *decreto*;



e) la riconoscibilità o meno delle maggiorazioni del contributo alla spesa di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del *decreto*.

5. Nel caso in cui a seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 4, lettera d), il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima di ammissibilità di 800.000,00 euro, a causa di una riduzione superiore al venti per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, la domanda viene dichiarata non ammissibile.

6. In relazione ai progetti presentati in forma congiunta che prevedono, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del *decreto*, la realizzazione di parte del progetto in una o più unità locali dei soggetti proponenti ubicate nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle *regioni meno sviluppate* e delle *regioni in transizione*, il *Soggetto gestore* è tenuto, oltre alle verifiche indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, a:

a) verificare che la parte del progetto realizzato al di fuori delle *regioni meno sviluppate* o delle *regioni in transizione* sia strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presenti effetti indotti sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio di tali regioni, con particolare riferimento alla definizione di processi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze o all'introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi;

b) verificare il rispetto della soglia prevista dall'articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del *Regolamento (UE) 1303/2013*, secondo le indicazioni del *Ministero*;

c) nel caso in cui, a seguito dell'attività istruttoria, la quota del progetto da realizzare al di fuori delle *regioni meno sviluppate* o delle *regioni in transizione* risulti superiore al trentacinque per cento del totale dei costi ammissibili, identificare la parte del progetto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del *decreto*, non viene considerata agevolabile, fermo restando l'obbligo per l'impresa di realizzarla con risorse proprie ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dell'agevolabilità dell'intero progetto.

7. Completate le valutazioni, il *Soggetto gestore* calcola le agevolazioni spettanti, ivi comprese le eventuali maggiorazioni del contributo alla spesa, e verifica il rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del *Regolamento GBER*, secondo le indicazioni di cui all'allegato n. 10.

8. Il *Soggetto gestore*, a conclusione delle attività istruttorie, invia le relative risultanze al *Ministero*, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo, il *Ministero* ne dà immediata comunicazione al soggetto proponente per i successivi adempimenti. In caso di esito negativo, il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

(Criteri di valutazione)

1. Il *Soggetto gestore* effettua le valutazioni istruttorie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), sulla base dei seguenti criteri di valutazione, da esaminare e rappresentare con particolare attenzione nel caso di progetti di cui all'articolo 4, comma 3, del *decreto*:

a) caratteristiche del soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla



numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;

2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con *Organismi di ricerca*, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza; la valutazione è svolta con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli *Organismi di ricerca* rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attività previste a carico degli *Organismi di ricerca* nell'ambito della ricerca industriale ovvero nell'ambito dello sviluppo sperimentale, nonché alla misura in cui le attività degli *Organismi di ricerca* risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'*Organismo di ricerca* sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni con costi ammissibili di domanda almeno pari al dieci per cento del costo ammissibile di domanda del progetto;

3) solidità economico-finanziaria, da valutare, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, sulla base dei seguenti indicatori:

i. capacità di rimborsare il finanziamento agevolato: tale indicatore è determinato come rapporto tra il valore medio del cash-flow generato in ciascuno dei due esercizi ed il valore del finanziamento da restituire in ciascuno degli anni del relativo ammortamento, determinati secondo le seguenti indicazioni:

- per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2016, il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci "Ammortamenti e svalutazioni" e "Utile/perdita dell'esercizio", quest'ultimo incrementato degli "Oneri straordinari" ed al netto dei "Proventi straordinari", di cui, rispettivamente, alle voci 10, 23, 21 e 20 del Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile nel testo vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
- per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci "Ammortamenti e svalutazioni" e "Utile/perdita dell'esercizio", di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
- il finanziamento da restituire ed il relativo numero di anni di ammortamento sono quelli concessi al soggetto da valutare per la realizzazione del progetto o, in caso di progetto congiunto, della propria parte del progetto stesso;

Il valore del punteggio relativo a tale indicatore non può, comunque, essere inferiore a 3,2, pena la irricevibilità della domanda di agevolazioni;

ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni";



- iii. indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:
- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
 - il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Passivo";
- iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari";
 - il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione";
- v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:
- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
 - Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
 - Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
 - Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
 - Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";
 - il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione";
- b) qualità della proposta progettuale**, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: tale elemento è valutato con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista. Le risorse strumentali sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare viene valutata l'idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all'esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti. Viene, inoltre, valutata la coerenza delle fasi in cui si articola il progetto, con particolare riguardo alla congruità, alla consequenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, analizzando il grado di integrazione delle diverse fasi, la pertinenza dei costi indicati e la congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;



2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. L'elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il Soggetto proponente;

3) grado di innovazione: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

c) **impatto del progetto**, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: tale elemento è valutato con riguardo all'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;

2) potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. Viene, inoltre, valutata la capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato, di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui al comma 1, lettera a), numero 3, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, allegata alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tale ultimo caso, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l'altro esercizio. Ai suddetti bilanci consolidati si fa riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati.

3. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Soggetto gestore procede ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata



nell'allegato n. 9, arrotondato all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.

4. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato, mentre il punteggio relativo al criterio di cui al comma 1, lettera *a*), è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di *Spin-off*, *Liberi professionisti* e *Organismi di ricerca*, la valutazione delle "caratteristiche del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera *a*), viene effettuata limitatamente alla "capacità tecnico-organizzativa" di cui al numero 1, dello stesso comma 1, lettera *a*); pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo agli elementi di valutazione "qualità delle collaborazioni" e "solidità economico-finanziaria" di cui, rispettivamente, al comma 1, lettera *a*), numeri 2 e 3, è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli *Spin-off*, *Liberi professionisti* e *Organismi di ricerca*, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli *Spin-off*, *Liberi professionisti* e *Organismi di ricerca*.

5. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 6, la verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo all'indicatore "Capacità di rimborsare il finanziamento agevolato" di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3, sub ii), fatta eccezione per gli *Spin-off*, *Liberi professionisti* e *Organismi di ricerca*, risulti pari ad almeno 3,2;

b) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), sia almeno pari, rispettivamente, a 18, 25 e 12;

c) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.

6. Per i *Progetti Seal of excellence*, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del *decreto*, la valutazione viene effettuata esclusivamente in relazione all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3), e pertanto per tali progetti la verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo all'indicatore "Capacità di rimborsare il finanziamento agevolato" di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3, sub i), sia almeno pari a 3,2;

b) il punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3), sia almeno pari a 11.

Art. 6.

(Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni)

1. Il *Soggetto gestore*, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del *decreto*, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve inviare le risultanze dell'attività istruttoria al *Ministero*. In caso di esito negativo, il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il *Ministero* provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione. In particolare, il soggetto proponente deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet del



Soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:

a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;

c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni.

2. Il *Ministero*, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del *decreto*, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede all'adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al *Ministero* il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al *Soggetto gestore*. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell'impresa controllante, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione, in solido con il soggetto proponente, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima.

3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del *decreto*, a comunicare al *Soggetto gestore* l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il progetto si intende avviato alla data della prima conferma dell'ordine di acquisto dei beni o alla data dell'inizio dell'attività del personale interessato al progetto o alla data in cui si perfeziona il primo contratto inerente a prestazioni, consulenze o acquisizioni dei beni attraverso la locazione finanziaria. La suddetta comunicazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata entro trenta giorni dall'avvio del progetto come sopra individuato.

Art. 7.

(Costi ammissibili)

1. Le spese e i costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 5 del *decreto*, fermo restando che devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le



quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del *Soggetto gestore*;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1290/2013;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati nell'allegato n. 11, sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni, suddivisi per soggetto beneficiario, area geografica in cui vengono sostenuti e per attività di ricerca e di sviluppo. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse con riferimento a ciascuna delle aree regionali indicate nel decreto di concessione. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal *Soggetto gestore* preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del *Regolamento (UE) 1303/2013*, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi per attività di sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli per attività di ricerca industriale (RI).

4. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della relativa richiesta di erogazione.

5. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione di quanto previsto per le spese generali. In relazione a specifiche categorie di costi il *Ministero* può prevedere la facoltà per il soggetto beneficiario di ricorrere all'applicazione di opzioni semplificate di costo ai sensi degli articoli 67 e 68 del *Regolamento (UE) 1303/2013*, fornendo a tal fine specifiche indicazioni.

6. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

Art. 8.



(Modalità di presentazione delle domande di erogazione)

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore* in non più di cinque soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento, rispettivamente al comma 3 e al comma 5, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.

2. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione di quanto previsto al comma 5.

3. La prima erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), del *decreto*, entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione. La richiesta di erogazione per anticipazione del finanziamento agevolato di cui al comma 4 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di diciotto mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

4. Il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure, in alternativa, richiedendo l'accesso alla garanzia del fondo istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2015, n. 225, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del *Ministero*, di importo pari alla somma da erogare (venti per cento dei costi ammessi). La fideiussione o la polizza devono avere durata fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del progetto agevolato, come eventualmente prorogato per non più di dodici mesi, ed hanno effetto fino alla data in cui il *Soggetto gestore*, ricevuta da parte del beneficiario la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione finale di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione del progetto e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. La fideiussione o la polizza deve essere sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. La garanzia può essere prestata dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) per l'accesso alla garanzia del fondo istituito ai sensi del predetto decreto direttoriale 6 agosto 2015, il soggetto proponente è tenuto a contribuire al finanziamento dello strumento di garanzia per una quota, definita con successivo provvedimento del Direttore generale degli incentivi alle imprese, proporzionale all'anticipazione richiesta. Tale importo deve essere versato nella contabilità speciale n. 1726 – “Interventi Aree Depresse”, a mezzo bonifico SEPA al codice IBAN: IT23B0100003245348200001726, indicando nella causale: “*contributo per il finanziamento dello strumento di garanzia ex DD 6 agosto 2015 – (Denominazione impresa)*”; tale versamento deve essere effettuato prima della richiesta di anticipazione, alla quale deve essere allegata la relativa ricevuta e non viene restituito all'impresa, una volta effettuata l'erogazione dell'anticipazione, neanche in caso di rinuncia alle agevolazioni.



5. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera h), del *decreto*, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

6. L'ammontare complessivo delle erogazioni relative al solo contributo diretto alla spesa effettuate a stato avanzamento lavori non può superare il novanta per cento del contributo stesso, al netto dell'eventuale maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 3, del *decreto*. Il residuo dieci per cento del contributo diretto alla spesa, da sottrarre all'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 12 del *decreto*.

7. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell'allegato n. 11. Le richieste di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 13, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 14. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

Art. 9.

(Verifica intermedia e verifica finale)

1. Il *Soggetto gestore*, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua, ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del *decreto*, una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo, a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'articolo 6, comma 3. Tale verifica è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal *Soggetto gestore*, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il *Soggetto gestore* propone al *Ministero* la revoca delle agevolazioni.

2. Al fine di consentire che la verifica intermedia di cui al comma 1 sia svolta dal *Soggetto gestore* con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso può trasmettere, prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all'allegato n. 22, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

3. Il *Soggetto gestore*, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del *decreto*, una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il *Soggetto gestore* trasmette una relazione tecnica al *Ministero* che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.



4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, in aggiunta a quella già prodotta negli stati di avanzamento lavori intermedi, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile l'ulteriore documentazione relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), insieme alle evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

5. In caso di variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, intervenute nell'arco di realizzazione del progetto, l'impresa beneficiaria deve tempestivamente darne comunicazione al *Soggetto gestore* affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti. In particolare, nel caso di cessione di ramo d'azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 2, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme di risorse umane, di beni strumentali e di eventuali rapporti di consulenza in essere, già organicamente finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, autonomamente idoneo a consentire la continuazione del progetto stesso.

6. Nel caso di cessione di ramo d'azienda, il relativo atto deve esplicitamente riportare, tra l'altro, il numero del progetto agevolato, il CUP (Codice Unico di Progetto), il numero e la data del decreto di concessione delle agevolazioni. Tale atto deve essere presentato, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), insieme alla documentazione e alle dichiarazioni utili a comprovare la rinuncia alle agevolazioni del soggetto cedente e l'assunzione da parte del soggetto cessionario degli obblighi derivanti dalle agevolazioni medesime, nonché la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, del *decreto*, tenuto conto della natura dello stesso.

Art. 10.

(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi del *decreto* sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 23.

2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;



b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 11.

(Oneri informativi)

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'allegato n. 24 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino